



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 196 del 2 Marzo 2026

INCONTRO C.R. PUGLIA LND, C.R.A. PUGLIA E SOCIETÀ GIOVANILI PUGLIESI: PRESIDENTI E ALLENATORI SONO INVITATI A BARI LUNEDÌ 9 MARZO 2026

Si comunica che il **Consiglio Direttivo** del **Comitato Regionale**, nella riunione del 4 dicembre 2025, ha programmato una **riunione** riservata a tutte le **Società di Settore Giovanile** della **stagione sportiva 2025/2026** per **lunedì 9 marzo 2026**, con inizio alle **ore 16.30**. L'incontro avrà luogo presso l'**Hotel Barion (Sala Giglio)**, sito a Bari-Torre a Mare, S.S. 16, km 816, Direzione Brindisi (70126 – Bari).

All'appuntamento riservato a tutti i club giovanili iscritti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5, maschili e femminili, parteciperanno il Presidente della LND Puglia **Vito Tisci**, i Componenti del Consiglio Direttivo, i Responsabili delle Delegazioni Regionali Calcio a 5 e Femminile, **Biagio Capriati** e **Pasquale Miccolis**, i Delegati Provinciali, il Presidente dell'AIAC Puglia **Saverio Abbinante** con il Presidente Provinciale di Bari **Domenico Ranieri**, il Rappresentante dell'AIC Puglia **Marco Piccinni**, il Coordinatore Federale Regionale **Antonio Quarto**, il Giudice Sportivo **Avv. Mario Pinto**, il Presidente della Corte Sportiva di Appello Territoriale e Tribunale Federale Territoriale **Avv. Ilaria Tornesello**, nonché il Presidente del C.R.A. Puglia **Paolo Prato**.

La riunione costituisce l'occasione per fare il punto sulla stagione sportiva 2025/2026, valutando eventuali idee e suggerimenti per il futuro del calcio giovanile pugliese. Il Presidente del **Comitato Regionale Arbitri**, Paolo Prato, focalizzerà l'attenzione su alcune **disposizioni tecniche e disciplinari**, fornendo la giusta chiave di lettura per l'interpretazione di eventuali episodi controversi sui quali riflettere. L'intervento del Designatore costituirà un **momento di confronto** tra le varie componenti del movimento calcistico, con l'**obiettivo di favorire un dialogo costruttivo** con gli addetti ai lavori e migliorare la gestione delle gare ufficiali già nel corso della corrente stagione sportiva.

A margine del Meeting, avrà luogo la cerimonia di premiazione delle Società vincenti i gironi dei Campionati Regionali e la relativa Coppa Disciplina della stagione sportiva 2024/2025.

CONSIDERATA LA PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INCONTRO, SI RACCOMANDA LA PRESENZA DI PRESIDENTI E ALLENATORI DELLE SOCIETÀ INTERESSATE.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 320 DEL 27 FEBBRAIO 2026 COPPA ITALIA DILETTANTI 2025-2026 – FASE NAZIONALE

Si pubblica in allegato il Comunicato Ufficiale n. 320 del 27 Febbraio 2026 inerente all'oggetto.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 321 DEL 27 FEBBRAIO 2026 NOMINE DIPARTIMENTO BEACH SOCCER DELLA L.N.D.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., a valere per l'anno solare 2026;
- visti gli artt. 21, dello Statuto L.N.D., e 26, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

DELIBERA

di nominare il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., che sarà così composto:

<u>Coordinatore</u>	DESINI ROBERTO	
<u>Componenti</u>	PAMPANA GIOVANNI	(Area Nord)
	SIMONINI FRANCESCO	(Area Centro)
	D'AUGELLO SALVATORE	(Area Sud)
	FITTIPALDI EMILIO	
	MORO GABRIELE	
	NICOSIA FABIO	
<u>Segretario</u>	TREPIEDI ANDREA	

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 27 FEBBRAIO 2026 NOMINE DIPARTIMENTO ESPORT DELLA L.N.D.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Dipartimento per l'attività degli eSport della L.N.D., a valere per l'anno solare 2026;
- visti gli artt. 22 dello Statuto L.N.D. e 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

DELIBERA

di nominare il Dipartimento per l'attività degli eSport della L.N.D., che sarà così composto:

<u>Coordinatore</u>	LO PRESTI SANTINO	
<u>Componenti</u>	BELLINAZZI ALESSIO	(Area Nord)
	VILELLA NICOLA	(Area Centro)
	CUOMO CARLO	(Area Sud)
	DORIA PANFILO	
	MAGNANI FABRIZIO	
<u>Segretario</u>	MUTI CRISTIANO	

2. COMUNICAZIONI C.R.

2.1. SEGRETERIA

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

Vista la corrispondenza errata o incompleta pervenuta a questo Comitato, si ritiene opportuno specificare chiaramente le modalità di invio della richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.:

- 1) inviare lettera di richiesta alla società di appartenenza **mezzo lettera raccomandata** oppure pec **personale** del diretto interessato o di **uno dei genitori in caso di calciatore minorenni**;
- 2) inviare lettera di richiesta al Comitato Regionale Puglia:
a **mezzo lettera raccomandata** – via pendente 23 – 70124 – Bari allegando la ricevuta della raccomandata inviata alla società o dichiarazione su carta intestata della società che rinuncia all'opposizione.

OPPURE

alla pec: tesseramento.pugliaInd@pec.it dalla pec **personale** del diretto interessato o di **uno dei genitori in caso di calciatore minorenni**. allegando la ricevuta della pec inviata alla società o dichiarazione su carta intestata della società che rinuncia all'opposizione.

Apposito fac-simile viene allegato a questo comunicato ufficiale e sarà disponibile sul sito www.Indpuglia.it alla voce modulistica.

LE RICHIESTE INViate CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE INNANZI DESCRITTE SARANNO ARCHIViate SENZA SEGUITO.

LE RICHIESTE TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE SENZA LA COMUNICAZIONE DI NON OPPOSIZIONE O CONSENSO ALLO SVINCOLO DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA VERRANNO ESAMINATE, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 109 DELLE N.O.I.F., UNA VOLTA TRASCORSI 8 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA DALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA.

Questo Comitato Regionale, dopo aver valutato le richieste formulate dai calciatori ed aver ricevuto l'assenso delle società di appartenenza, accoglie la seguente richiesta di svincolo per inattività:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
5.284.337	PERGOLIZZI ANTONIO	08/09/1998	18/10/2025	A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI
4.317.676	RUGGIERO EMANUELE	19/01/1990	06/12/2025	A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI
4.428.855	SFARZETTA GIACOMO	24/02/1991	18/10/2025	A.S.D. WARRIORS CALCIO BARI
1.000.535	TADILI KHALID	26/01/1992	19/11/2025	A.S.D. BOVINO CALCIO

La seguente richiesta **non può essere accolta** in quanto il calciatore è vincolato con contratto di lavoro sportivo:

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.545.043	DADDATO FRANCESCO	02/05/1994	29/08/2025	REAL PUTIGNANO S.S.D. A R.L.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Vista la corrispondenza errata o incompleta pervenuta a questo Comitato, si ritiene opportuno specificare chiaramente le modalità di invio della richiesta di svincolo per inattività ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F.:

- 3) inviare lettera di richiesta alla società di appartenenza **mezzo lettera raccomandata** oppure PEC **personale** del diretto interessato o di **uno dei genitori in caso di calciatore minorenni**;
- 4) inviare lettera di richiesta al Comitato Regionale Puglia:
a **mezzo lettera raccomandata** – via pende 23 – 70124 – Bari allegando la ricevuta della raccomandata inviata alla società o dichiarazione su carta intestata della società che rinuncia all'opposizione.

OPPURE

alla PEC: tesseramento.pugliaInd@pec.it dalla PEC **personale** del diretto interessato o di **uno dei genitori in caso di calciatore minorenne**, allegando la ricevuta della PEC inviata alla società o dichiarazione su carta intestata della società che rinuncia all'opposizione.

Apposito fac-simile viene allegato a questo comunicato ufficiale e sarà disponibile sul sito www.Indpuglia.it alla voce modulistica.

LE RICHIESTE INViate CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE INNANZI DESCRITTE SARANNO ARCHIVIALE SENZA SEGUITO.

LE RICHIESTE TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE SENZA LA COMUNICAZIONE DI NON OPPOSIZIONE O CONSENSO ALLO SVINCOLO DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA VERRANNO ESAMINATE, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 109 DELLE N.O.I.F., UNA VOLTA TRASCORSI 8 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA DALLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA.

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato **d'intesa con la Società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 5/SGS del 15/07/2025 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.028.933	DI NUNZIO ANTONIO PIO	18/05/2011	15/09/2025	A.S.D. AUDACE CAGNANO
4.055.450	MASTRODONATO PIETRO	14/08/2010	22/09/2025	F.B.C. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
4.007.449	PAGLIARI ALFREDO	16/05/2012	10/09/2025	A.S.D. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
3.010.342	POLITI NICOLÒ	04/06/2011	12/08/2025	A.C. NARDÒ SRL

Le seguenti richieste **non possono essere accolte** in quanto non sussistono, alla data della richiesta, i requisiti previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. (mancato inserimento in distinta per almeno quattro gare ufficiali consecutive):

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.514.699	D ARIENZO DAVIDE*	13/10/2011	16/09/2025	A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO
3.161.155	NARDELLI FLAVIO**	20/12/2011	26/08/2025	A.S.D. RED BOYS

* In distinta gara Campionato Provinciale Under 15 del 30/11/2025.

** In distinta gara Campionato Regionale Under 15 del 01/02/2026.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 2 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1

Gara: A.S.D. Dream Team Palo del Colle – Pol. Fortitudo A.D. del 07/02/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Dream Team Palo del Colle, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 12/02/2026 della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 12/04/2026 a carico dell'allenatore BUFANO DOMENICO.

Oggetto: art. 48 comma 2 C.G.S. – art. 137 comma 3 C.G.S.

premesse che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 12/02/2026 della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque;
- la A.S.D. Dream Team Palo del Colle ha trasmesso - a mezzo PEC – preannuncio di reclamo in data 14/02/2026;
- la A.S.D. Dream Team Palo del Colle ha trasmesso - a mezzo PEC –reclamo in data 17/02/2026;
- L'art. 48 c. 2 CGS espressamente prevede che: *“i ricorsi ed i reclami anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'Organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, al successivo comma 3 si legge “il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'Organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.*

Il requisito del versamento del contributo per l'accesso alla giustizia è condizione essenziale anche solo per esaminare gli atti del procedimento.

Pertanto, stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento resta preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 137 comma 3 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 2 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. Virtus Latiano – Oria Calcio S.S.D. A R.L. del 15/02/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Virtus Latiano, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 19/02/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 2 gare a carico del calciatore COLAFATI PIERPAOLO.

Oggetto: art. 48 comma 2 C.G.S. – art. 137 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 19/02/2026 della Delegazione Provinciale di Brindisi;
- la A.S.D. Virtus Latiano ha trasmesso - a mezzo PEC - reclamo in data 19/02/2026;
- L'art. 48 c. 2 CGS espressamente prevede che: *“i ricorsi ed i reclami anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'Organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, al successivo comma 3 si legge “il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'Organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.*

Il requisito del versamento del contributo per l'accesso alla giustizia è condizione essenziale anche solo per esaminare gli atti del procedimento.

Pertanto, stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento resta preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 48, comma 2 C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 2 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. Atletico Apricena – A.S.D. San Marco del 01/02/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 175 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 5 gare a carico del calciatore Galullo Gianluca.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 175 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la A.S.D. Atletico Apricena ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 07/02/2026;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio – in data 09/02/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita *“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”*;
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita *“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”*.
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 2 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. Atletico Apricena – A.S.D. San Marco del 01/02/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Atletico Apricena, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 175 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 19/03/2026 a carico dell'allenatore Palmieri Costanzo.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 175 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la A.S.D. Atletico Apricena ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 06/02/2026;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio – in data 09/02/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita *“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”*;
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita *“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”*.
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 2 Marzo 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: S.S. Taranto 2025 SSD ARL – A.S.D. Atletico Acquaviva del 15/02/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla S.S. Taranto 2025 SSD ARL, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 183 del 17/02/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Oggetto: art. 76 comma 3 C.G.S.

preMESSo che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 183 del 17/02/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la S.S. Taranto 2025 SSD ARL ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 17/02/2026;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio – in data 18/02/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita *“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare”*;
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita *“Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti”*.
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Relatore), dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 16 Febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARA: A.S.D. MONOSPOLIS – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI del 31/01/2026 (Reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 174 del 05/02/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Con rituale e tempestivo reclamo del 10/02/2026, la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI ha chiesto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale di riformare la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 174 del 5.2.2026 del Comitato Regionale Puglia, con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 200 in quanto *“Propri sostenitori durante il corso della gara proferivano minacce verbali nei confronti del direttore di gara; a fine gara l'arbitro riscontrava la presenza di estranei negli spogliatoi con fare minaccioso ed intimidatorio nei suoi confronti”*.

A sostegno del gravame, la reclamante ha eccepito:

1. La mancata qualifica di società ospitante, con conseguente assenza di oneri di gestione dell'ordine pubblico.
2. L'impossibilità di identificare i soggetti autori delle condotte contestate come propri tesserati, dirigenti o collaboratori stante l'assenza di abbigliamento distintivo.
3. La collocazione dei soggetti in aree esterne alla pertinenza dell'impianto sportivo.

Ha chiesto testualmente che: *“le dichiarazioni contenute nel referto arbitrale vengano riesaminate e che venga annullata la sanzione che è eccessiva o in subordine che ci sia una riduzione della stessa”*.

All'udienza del 16.2.2026 è stato discusso il reclamo ed ascoltato l'arbitro dell'incontro che con un supplemento di rapporto ha confermato il referto.

Il reclamo è infondato per le considerazioni di seguito riportate.

Preme innanzitutto evidenziare che le doglianze della reclamante sono inconferenti rispetto alle dichiarazioni rese dall'arbitro nel referto di gara: l'istante, infatti, non contesta le minacce perpetrate ai danni dell'Arbitro, bensì sostiene che tali comportamenti non possano essere attribuiti a propri tesserati, dirigenti o collaboratori perché non avevano l'abbigliamento distintivo della società. Ed ancora, ritiene che per i fatti accaduti all'esterno dell'impianto sportivo non possa essere sanzionata la società perché i sostenitori non erano identificabili.

Dalla lettura del Comunicato Ufficiale (*“Propri sostenitori durante il corso della gara proferivano minacce verbali nei confronti del direttore di gara; a fine gara l'arbitro riscontrava la presenza di estranei negli spogliatoi con fare minaccioso ed intimidatorio nei suoi confronti”*) emerge che il Giudice Sportivo non fa alcun riferimento ai fatti accaduti al di fuori dell'impianto sportivo e fa esclusivo riferimento alle circostanze verificatesi nel corso della gara.

Tali circostanze, come precisato in punto di fatto, sono state oggetto di accertamento da parte di questa Corte e di conferma da parte del direttore di gara che ha descritto e meglio circostanziato gli avvenimenti, consentendo al Collegio di giungere alle medesime conclusioni del Giudice di primo grado.

Pertanto, corretta e congrua appare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, a titolo di responsabilità oggettiva.

Conseguentemente il reclamo va rigettato.

Tutto quanto innanzi premesso, la Corte Sportiva d'Appello territoriale,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 febbraio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. MONTEIASI – A.S.D. KALE' POLIS GALLIPOLI dell'8.02.2026 (reclamo della A.S.D. KALE' POLIS GALLIPOLI in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 180 del 12.02.2026 del Comitato Regionale Puglia).

Art. 36 comma 1 lettera a) C.G.S.

FATTO

La A.S.D. Kalè Polis Gallipoli, trasmesso il 12.02.2026 rituale preavviso, ricevuta il 13.02.2026 la documentazione ufficiale di gara, con reclamo inviato in data 18.02.2026 impugnava il provvedimento pubblicato il 12.02.2026 sul C.U. n. 180 del Comitato Regionale Puglia con cui il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara A.S.D. Monteiasi – A.S.D. Kalè Polis Gallipoli disputata il giorno 8.02.2026, valevole per il campionato di seconda categoria, aveva comminato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il calciatore Gabriele Greco.

Nel comunicato ufficiale si legge che la squalifica è motivata, in applicazione dell'art. 36 comma 1 lett. A C.G.S., dal fatto che il calciatore *“in segno di protesta proferiva frasi irrispettose all'indirizzo dell'Arbitro”*.

La reclamante eccepiva che, come da referto arbitrale, la condotta del calciatore Gabriele Greco che aveva portato alla sua espulsione era l'aver mostrato il proprio dissenso al direttore di gara, a gioco fermo, alzando le braccia al cielo e urlando *“O ma che cazzo fai, ma ti rendi conto”*.

A dire della ASD Kalè Polis Gallipoli, questa condotta, non contestata, pur essendo stigmatizzabile sul piano giuridico, comunque escludeva la volontà del calciatore di offendere il decoro e l'onore del Direttore di gara, e veniva qualificata dalla stessa reclamante come *“moderatamente irrispettosa/irriguardosa, orientata a manifestare un marcato dissenso”*.

Venivano quindi in reclamo citati precedenti giurisprudenziali finalizzati a chiedere una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva alla luce della tipologia della condotta concretamente posta in essere dall'atleta, e si chiedeva comunque l'applicazione delle attenuanti, stante l'asserita assenza di precedenti disciplinari del calciatore che depongono in favore della occasionalità della condotta, la natura singola e non reiterata dell'espressione proferita e la condotta tenuta dal calciatore, scevra da ogni rimproverabilità, dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

La reclamante chiedeva quindi la riduzione della sanzione comminata contenendola in treggiornata di squalifica. Il Presidente della Corte fissava per il giorno 23.02.2026 la discussione del reclamo.

All'udienza del 23.02.2026 nessuno compariva per la reclamante e, udito il Relatore, la Corte si è riservata di decidere.

DIRITTO

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene di dover accogliere la richiesta della società reclamante.

Partendo dal presupposto che la normativa codicistica non opera alcun distinguo tra la condotta ingiuriosa o irriguardosa e quella “*moderatamente irrispettosa/irriguardosa*”, come arditamente sostenuto in sede di reclamo, la Corte, pienamente consapevole del principio espresso dall'art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di piena prova attribuita dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti, ai fini della decisione della presente controversia non può che muovere da quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera A) del vigente C.G.S., che prevede una sanzione minima edittale di quattro giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, come nel caso di specie.

Pur considerando la pena edittale prevista dalla testè citata norma, tuttavia, anche in applicazione dell'art. 16 C.G.S, questa Corte, riportandosi a principi indicati in alcuni precedenti giurisprudenziali, tra il quali quello della Corte Sportiva d'Appello, III sez., nella decisione 0174/CSA 2023-2024, ritiene di dover accogliere il reclamo e ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara, considerando la tenuità dell'espressione irriguardosa, e valutate la dinamica e le modalità complessive della condotta del calciatore.

Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

- 1) di ridurre a 3 giornate la squalifica comminata al calciatore Greco Gabriele;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento del gravame.

Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 02/04/2026.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/03/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci